



Varese, 14 maggio 2012

Circolare n. 3/2012

## IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, intitolato “*disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*” è stato convertito nella Legge 44 del 26 aprile 2012, in G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, in vigore dal successivo 29 aprile.

Le principali novità fiscali introdotte dalla legge di conversione sono di seguito riepilogate.

### 1. REDDITO DI IMPRESA

#### Plafond spese di manutenzione (art. 3 comma 16 quater)

Il calcolo del plafond per la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate ad incremento dei beni cui si riferiscono, verrà effettuato senza dover più rapportare ad anno il valore dei beni compravenduti nel periodo di imposta, ma sarà sufficiente tener conto di quelli risultanti all'inizio dell'esercizio (nuovo art. 102 comma 6 del Tuir).

#### Deducibilità dei canoni di leasing (art. 4 bis)

Viene modificato l'art.102, c. 7 del Tuir per la deducibilità dei canoni di *leasing* finanziario in capo all'impresa utilizzatrice, con l'eliminazione del requisito della medesima durata minima del contratto (tale disposizione sia applica anche al reddito di lavoro autonomo). Pertanto, il contratto potrà essere di durata inferiore a quella fissata per la deduzione dei canoni, che rimane invariata e non inferiore ad un periodo pari ai 2/3 della durata del periodo di ammortamento, calcolato secondo i coefficienti del DM del 1988. Quindi in caso di durata contrattuale inferiore a quella fiscalmente richiesta, l'impresa utilizzatrice dovrà operare opportuna variazioni in aumento (ed in diminuzione dal termine del periodo contrattuale per il recupero delle precedenti riprese fiscali).

Ad esempio, nel caso di cespiti con aliquota di ammortamento del 20% annuo (durata dell'ammortamento 5 anni), la deducibilità fiscale dei canoni di leasing, qualora il contratto sia stato stipulato per 2 anni, avverrà in 3,33 anni (prima della modifica legislativa, il contratto doveva essere della durata di almeno 3,33 anni, pena l'indeducibilità dei canoni).

Per le autovetture, la quota fiscalmente deducibile è ancora prevista in un periodo pari all'aliquota di ammortamento (25% = 4 anni).

Per l'impresa concedente l'ammortamento del bene resta vincolato alla durata del contratto.

#### Regime fiscale delle cooperative (art. 4 comma 5)

Le modifiche al regime fiscale delle cooperative, di cui all'art.2, c.36 *bis* e 36 *ter* del D.L. n.138/11, sono rinviate, in riferimento alle banche di credito cooperativo, al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 13 agosto 2011.

### 2. IVA ED ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

#### Regime del margine (art. 2, comma 6 bis)

Il regime del margine (nuovo comma 10 bis dell'art. 36, D.L. 41/95) si rende applicabile anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria, diversi da quelli aventi ad oggetto beni immobili, acquistati presso privati, ovvero soggetti che non hanno detratto l'Iva all'acquisto o all'importazione, nonché soggetti passivi comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e soggetti passivi che abbiano già assoggettato l'operazione al regime del margine.

Depositi Iva (art. 8, c. 21 bis)

L'applicazione del regime di sospensione dell'Iva avviene senza tempi minimi di giacenza, né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto della merce nel deposito Iva. In sostanza, dovrebbe bastare la prestazione del depositario.

Iva colleghi universitari (art. 2, c. 4 bis)

L'esenzione dal pagamento dell'Iva di cui all'art.1, c. 604 L. n.296/06, si applica ai soli colleghi universitari che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'art.1, co.4 della L. n.338/00 recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".

Imposta di bollo su attività scudate (art. 8, commi 16 e 17)

Il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle attività scudate, introdotta con l'art.19 del D.L. n.201/11, viene fissato a regime al 16 luglio (per un mancato coordinamento in sede di conversione del D.L. 16/2012, sembrerebbe che per il versamento da eseguire nell'anno 2012, il termine sia rimasto fissato al 16 maggio e non spostato, come quello a regime, al 16 luglio).

Viene inoltre previsto che dall'imposta di bollo sulle attività scudate si scomputa l'imposta di bollo già pagata in via ordinaria oltre che per le attività rappresentate da titoli anche per i depositi in denaro. Inoltre, per effetto della modifica apportata all'art.19, c. 11, per l'accertamento e la riscossione non si farà più riferimento alle norme relative all'imposta di bollo, ma a quelle delle imposte sui redditi.

In sede di conversione è stato previsto che la tassa speciale sulle attività scudate, ma dissecretate alla data del 6 dicembre 2011, è prelevata per gli importi "messi in chiaro" a partire dall'1 gennaio 2011.

Imposta sugli immobili detenuti all'estero (art. 8, commi 16, lettere e - g)

Viene definitivamente previsto che la base imponibile è generalmente rappresentata dal costo indicato nell'atto di acquisto o, in mancanza, secondo il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l'immobile, tuttavia, per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel Paese in cui è situato l'immobile interessato. In mancanza di tale valore, si applicano i criteri generali.

Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati nei suddetti Paesi, dall'imposta si deduce quella eventualmente assolta all'estero, a condizione che sia qualificabile come patrimoniale o reddituale e sempreché non sia già stata detratta ai sensi dell'art.165 Tuir.

Viene introdotto un regime agevolato per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, nel caso in cui la residenza sia in Italia, in deroga ai criteri ordinari di cui al Tuir.

Registrazione telematica contratti di locazione (art. 8, comma 10 bis)

Con la legge di conversione vengono apportate modifiche all'art. 5 DPR 404/01, per effetto delle quali viene portato da 100 a 10 il numero di immobili la cui proprietà da parte di un unico contribuente comporta l'obbligo di registrazione telematica dei relativi contratti di locazione. Allo stesso modo, sono tenuti alla registrazione telematica gli agenti immobiliari di cui all'art.10, co.1, lett. d-ter) del DPR n.131/86.

Fideiussione a garanzia contratti di locazione (art. 4, comma 1 bis)

In sede di conversione in legge del decreto viene introdotta l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo per le fideiussioni prestate a garanzia di contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca.

Inasprimento sanzioni doganali (art. 11, comma 4)

Viene modificato l'art. 303 del DPR 43/73 (Testo unico delle leggi doganali), intitolato "Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana". Nel caso di violazioni relative al valore delle merci dichiarato, il nuovo sistema sanzionatorio (strutturato a scaglioni) appare particolarmente oneroso; è stato infatti previsto che, nel caso di evasione dei diritti per importi superiori ad € 4.000, la sanzione minima applicabile ammonta ad € 30.000.

### 3. FISCALITA' LOCALE

#### IMU (art. 4 comma 5)

Sono state introdotte alcune novità in materia di Imu; in sintesi:

a) riduzione al 50% della base imponibile relativa ai fabbricati di interesse storico e artistico e a quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati; ciò a prescindere dalla natura giuridica del soggetto proprietario;

b) incremento da 130 a 135 del moltiplicatore relativo ai terreni agricoli. Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore viene fissato a 110. Inoltre, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, viene prevista la possibilità di individuazione, sulla base dell'altitudine o della redditività dei terreni, dei comuni per i quali si rende applicabile l'esenzione relativamente ai terreni agricoli;

c) viene rivista l'agevolazione relativa all'abitazione principale, con criteri più severi, prevedendone l'applicazione una sola volta per singolo nucleo familiare, a condizione che tutti i componenti abbiano la dimora e la residenza nello stesso immobile. È concessa facoltà ai Comuni di considerare quali abitazioni principali gli immobili:

- posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da parte di anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

- posseduti, sempre a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che in entrambi i casi non risultino locate.

In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta è dovuta dall'assegnatario della casa coniugale;

d) viene stabilito che, con decorrenza 2013, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate, per la pubblicazione sul sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), esclusivamente in via telematica. Inoltre, viene precisato che gli effetti della delibera retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno cui si riferiscono. A tal fine l'invio telematico deve avvenire entro il 23 aprile;

e) viene previsto che nel termine di 90 giorni dalla data di entrata in possesso degli immobili o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, deve essere presentata la relativa dichiarazione IMU (nuovo comma 12 *ter* dell'art. 13 D.lgs 23/2011).

La dichiarazione deve effettuarsi sul modello da approvare con un decreto ministeriale con cui verranno disciplinati i casi in cui si rende necessaria la dichiarazione stessa.

f) con riferimento ai soli versamenti dell'anno 2012, viene previsto che la prima rata sia pari al 50% dell'importo risultante utilizzando le aliquote di base (4 per mille), mentre con la seconda rata si procederà al saldo, con conguaglio sulla prima rata. Sempre in riferimento al solo anno 2012, viene prevista la possibilità di effettuare, limitatamente all'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, il versamento in 3 rate, con scadenza 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, di cui le prime due rispettivamente pari ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando le aliquote di base (è comunque concessa facoltà al contribuente di effettuare il versamento dell'imposta in due rate).

Con riferimento agli immobili rurali che risultano ancora iscritti nel catasto terreni, l'imposta è versata in un'unica rata al 16 dicembre. Inoltre, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, con uno o più DPCM da emanarsi nel termine del 10 dicembre 2012, può essere prevista la modifica delle aliquote (sulla base del gettito della prima rata), delle variazioni e delle detrazioni. Entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazione del tributo.

Infine, è previsto che il versamento dell'imposta, a partire dal 1 dicembre 2012, potrà essere effettuato tramite bollettino postale.

g) IMU agevolata in agricoltura: sono esenti gli immobili rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3 *bis*, del D.L. n. 557/93, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi dell'elenco predisposto dall'ISTAT. Limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano è data facoltà di prevedere, nei limiti delle aliquote stabilite con l'art. 13, c. 8, D.L. n.201/11, l'assoggettamento all'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per il solo 2012, la prima rata IMU relativa ad immobili rurali ad uso strumentale è dovuta in misura pari al 30% dell'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota base, e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta.

Viene inoltre confermato come gli immobili che non scontano l'IMU, sono comunque soggetti all'imposta sui redditi e alle relative addizionali. È previsto che i terreni posseduti da parte di coltivatori diretti e IAP (imprenditori agricoli principali) iscritti alla previdenza agricola sono sempre da considerarsi come non fabbricabili; sono altresì previste ulteriori riduzioni a favore di tali soggetti.

Immobili di interesse storico-artistico (art. 4, commi 5 sexies e septies)

A causa dell'inasprimento della tassazione IMU dei fabbricati di interesse storico artistico, viene previsto un alleggerimento dell'imposizione diretta. Per quanto riguarda la tassazione di quelli locati, ai fini del confronto tra il reddito medio ordinario ed il canone, quest'ultimo viene ridotto nella misura del 35% in luogo della precedente del 15%. Per quanto riguarda quelli posseduti da imprese ed enti non commerciali, il reddito medio ordinario è ridotto in misura pari al 50% e non si applica l'aumento di 1/3 della rendita se l'immobile risulta essere a disposizione.

#### 4. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Atti di accertamento delle dogane (art. 9, comma 3 bis)

La nuova disciplina per la riscossione dei debiti per imposte doganali, definitivamente introdotta dalla legge di conversione, prevede tempi ristrettissimi nel caso di atti di accertamento emessi dalle dogane in materia di dazi ed Iva. Infatti, decorso il termine di 10 giorni concesso per il pagamento, (art. 222 del Codice comunitario) la dogana può trasmettere l'atto di accertamento all'Agente della riscossione, il quale comunica con raccomandata al contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione.

L'Agente, pertanto, sulla base dell'atto di accertamento che costituisce titolo esecutivo (non è necessaria la notifica della cartella di pagamento), procede alla riscossione anche mediante esecuzione forzata ed espropriazione, sulla base delle modalità previste per la riscossione tramite ruolo.

Pignoramento per somme dovute all'agente (art. 3, c. 5)

In sede di conversione in Legge, sono stati modificati i limiti alla pignorabilità degli stipendi, salari, altre indennità relative ai rapporti di lavoro.

I nuovi limiti sono:

- 1/10 per debiti di importo fino ad € 2.500;
- 1/7 per debiti di importo compreso tra € 2.500 ed € 5.000;
- 1/5 in presenza di debiti superiori a € 5.000.

Cancellazione ipoteche (art. 6, c. 5 quinquiesdecies)

La Legge di conversione ha modificato il D.lgs. 385/93 (Testo unico in materia bancaria e Creditizia - TUB) aggiungendo il nuovo comma 7-quinquies all'art.161, ai sensi del quale, a decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione automatica delle ipoteche di cui all'art.40-bis, trova applicazione anche nel caso delle ipoteche iscritte da oltre venti anni e non rinnovate. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata AR, deve trasmettere al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Le modalità di attuazione della disposizione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 giugno 2012.

Rateazione dei crediti dello stato (art. 1, c. 4 e segg.)

Viene confermato quanto disposto dal decreto legge in merito ai crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici e dello Stato, prevedendo che i debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica, possano chiedere a tali enti, ancorché intercorra contenzioso, ovvero già fruiscano di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.

La legge di conversione ha stabilito la non applicabilità della disposizione ai crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

Qualora la P.A., prima di effettuare un pagamento di importo superiore ad €10.000, verifichi che il beneficiario ha un debito emergente da una o più cartelle di pagamento, è tenuta comunque a procedere al pagamento delle somme eccedenti l'ammontare del debito, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

Ampliamento ravvedimento veloce (art. 3, comma 3 bis)

Viene estesa con le modifiche apportate in sede di conversione all'art. 13 D.Lgs. n.472/97, la riduzione della sanzione pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo a tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento.

Responsabilità solidale negli appalti (art. 2, comma 5 bis)

Viene previsto che negli appalti di opere e servizi, l'appaltante imprenditore è solidalmente responsabile con l'appaltatore (e/o gli eventuali subappaltatori), entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per i versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, l'Iva e i contributi previdenziali derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto (sono escluse le sanzioni). Tale solidarietà non si applica quando il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare i mancati versamenti.

Responsabilità solidale negli appalti (art. 1, commi 5 e 6)

A seguito della modifica apportata all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/06) sono ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni in corso, perché non costituiscono violazioni tributarie "gravi" definitivamente accertate. Tale previsione si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo 2012.

## 5. ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Semplificazioni contabili (art. 3, comma 4 quater)

A seguito delle modifiche apportate all'art. 32 del DPR n.633/72, viene elevato ad € 400.000 per le attività di servizi e ad € 700.000 per le attività di cessione di beni, il limite di volume d'affari annuo per la semplificazione degli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni. Viene, inoltre, previsto che per i soggetti che svolgono entrambe le attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il limite di € 700.000.

Semplificazioni per la fatturazione (art. 2, c. 13 ter)

Viene estesa l'esenzione dall'obbligo di emissione della fattura, anche se non richiesta dal cliente, per le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate da parte di agenzie di viaggi e turismo.

Adempimenti e versamenti fiscali (art. 3 quater)

Per effetto dell'introduzione del comma 11-bis all'art. 37 del D.L. n.223/06 è prevista la possibilità di ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali e versamenti di imposte e contributi scadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto, senza maggiorazioni, entro tale ultima data.

Pagamenti in contanti dei non residenti (art. 3, commi 1 e 2 bis)

La legge di conversione ha fissato in € 15.000 l'importo che, in deroga all'art. 49 del D.lgs 231/07 (anticiclaggio), le persone fisiche residenti Extra Ue possono pagare in contanti ad esercenti al minuto, assimilati ed agenzie di viaggio.

Compilazione quadro W (art. 8, c. 16 bis)

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 4, c. 4 del D.L. n.167/90, viene ampliato il riferimento alle attività finanziarie e patrimoniali che non devono essere indicate nel quadro RW qualora affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, i quali riscuotono i redditi dalle attività finanziarie medesime.

## 6. VARIE

Codici Tributo sanatoria mancate opzioni

Con la risoluzione n. 46/2012 l'Agenzia delle Entrate ha diffuso i nuovi codici tributo da utilizzare qualora il contribuente abbia omissso la comunicazione preventiva per l'accesso a benefici fiscali o regimi opzionali, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, del DL 16/2012; i codici tributo sono:

- **8114** – "Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.lgs 471/97, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS";
- **8115**, relativo alla sanzione per la rimessione in *bonis* del 5 per mille;
- **8116**, relativo alla sanatoria per le cessioni di eccedenze Ires nell'ambito del consolidato fiscale.

Come noto, la regolarizzazione può avvenire, a patto che la violazione non sia già stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, o altre attività di accertamento a conoscenza del contribuente, qualora egli:

- possieda i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa;
- effettui la comunicazione o l'adempimento entro il termine della prima dichiarazione utile;
- versi una somma pari alla misura minima della sanzione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 471/97 (€ 258,23 per le violazioni di cui ai codici 8114 ed 8115, ed € 2.065,83 per il consolidato – codice 8116).

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI